



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 15 gennaio 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 6/2013

Oggetto: Legge di stabilità 2013.

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 29.12.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge n. 228 del 24.12.2012, c.d. "Legge di stabilità 2013", con la quale il legislatore ha introdotto numerose disposizioni sia in materia fiscale che in materia lavoro **in vigore dall'1.1.2013**.

Di seguito illustriamo le principali novità:

**Credito d'imposta
per ricerca e
sviluppo**

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo destinato per la ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riduzione del cuneo fiscale. I criteri e le modalità di concessione del credito saranno rese note con un apposito decreto.

CUD on line

Dal 2013 gli Enti previdenziali devono rendere disponibile la Certificazione Unica del reddito di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Per gli interessati rimane comunque la possibilità di richiederlo in formato cartaceo.

**Nuove regole per la
fatturazione**

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DPR n. 633/72:

- ➔ è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- ➔ la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
- ➔ viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale *"la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico"*. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- ➔ la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con l'introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l'emissione della "fattura semplificata", limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, nonché la relativa fatturazione e registrazione.

→ **Momento di effettuazione delle operazioni**

Una cessione / acquisto intraUE si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell'operazione rileva l'emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

→ **Fatturazione / registrazione delle operazioni**

In relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

- ✓ nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
- ✓ nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un'apposita autofattura. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

In data 10.1.2013 con la risoluzione n. 1/E l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire che risulta regolare anche la fattura compilata con le 'vecchie' regole, riportante il numero progressivo relativo all'anno solare e la data del documento (sempre obbligatoria). Anche in questo caso infatti la fattura è identificabile in modo univoco.

Prodotti soggetti ad accise

IMU

Dal 2013 l'assoggettamento alle accise è esteso agli additivi per carburanti.

Relativamente all'IMU **per il 2013 e 2014** sono state apportate le seguenti modifiche:

- è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% applicata per il 2012;
- è riservato allo Stato il 50% dell'importo dell'IMU calcolato sull'aliquota ordinaria dello 0,76% applicata sui fabbricati di categoria catastale D.

TARES

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), nel senso che:

- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARSU, TIA, TIA 2;
- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate: esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale in 4 rate trimestrali

	<p>scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.</p> <p>Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine, inoltre le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2. Sempre per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.</p> <p>È fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> → acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive; → consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo. <p>Si rammenta che sono "<i>a basse emissioni complessive</i>" i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.</p> <p>Il contributo, fino ad un massimo 5.000 euro, è:</p> <ul style="list-style-type: none"> → riconosciuto all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto; → rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici tramite credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni	
Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>E' stata disposta la riapertura dei termini per determinare il costo di acquisto di terreni edificabili ed agricoli e partecipazioni non quotate. Rilevano terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche non in regime di impresa, società semplici e associazioni professionali alla data del 01.01.2013.</p> <p>Entro il 30.06.2013 deve essere effettuata la redazione e l'asseverazione della perizia di stima, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva (pari al 2% per le partecipazioni non qualificate, e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni).</p>
Apparecchi di divertimento e intrattenimento e PREU	<p>Con la modifica dell'art. 110 del TULPS, è' stata ampliata la tipologia di apparecchiature di gioco lecito che ora ricomprende anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> → strumenti meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, gettone o altro strumento di pagamento elettronico che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita; → strumenti meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo. <p>Viene, inoltre, modificata dall'1.1.2013 l'aliquota PREU applicabile alle macchine da gioco lecito facenti parte della rete telematica prevista dal TULPS (dal 4,5% al 5%).</p>
Incremento aliquota IVA	<p>Viene previsto a partire dall'1.7.2013 l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IVA, che passerà quindi dal 21% al 22%. Rimane invece confermata l'aliquota ridotta IVA al 10%.</p>
Detassazione premi incremento produttività	<p>Sono state stanziare le risorse da destinare ai fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015. Nonostante i fondi siano stati stanziati, bisogna evidenziare che l'agevolazione non è immediatamente applicativa: è necessario, infatti, il provvedimento attuativo del Governo da emanare entro il 15.01.2013.</p>
Detrazione per figli a carico	<p>A partire dall'1.1.2013 le detrazioni per figli a carico vengono riconosciute nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> → 950 euro anziché 800 per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, figli adottivi o affidati; → 1.220 euro anziché 900 per i figli di età inferiore a 3 anni; → per i figli portatori di handicap la detrazione viene aumentata di 400 euro anziché 220. <p>Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere dall'1.1.2013,</p>

Deduzioni IRAP

quindi:

- in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014, ovvero UNICO 2014 PF);
- ovvero in sede di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita richiesta.

A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ovvero dal 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) sono incrementate le deduzioni IRAP, il c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione per soggetti "minori".

→ **Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato**

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, la deduzione forfetaria su base annua risulterà pari a:

- ✓ **15.000,00** (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- ✓ **7.500,00** (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, l'ammontare della deduzione è aumentato, su base annua, fino a:

- ✓ **21.000,00** (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- ✓ **13.500,00** (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

→ **Deduzione forfetaria per i soggetti "minori"**

A seguito delle nuove disposizioni saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- ✓ **8.000,00** (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- ✓ **6.000,00** (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- ✓ **4.000,00** (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- ✓ **2.000,00** (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Mentre per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti e le associazioni professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- ✓ **10.500,00** (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- ✓ **7.875,00** (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- ✓ **5.250,00** (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- ✓ **2.625,00** (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

IVA al 10% per le cooperative sociali

La legge di stabilità 2013 ha modificato il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali. Tali prestazioni, se rese sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013, sconteranno l'IVA con aliquota del 10%, e non più del 4%.

L'aliquota IVA del 10% è prevista, in base al nuovo numero 127-*undevicies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per le seguenti prestazioni, se rese da cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti "svantaggiati" (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) "*in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale*":

- ✓ prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;
- ✓ prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- ✓ prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- ✓ prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni

	<p>curative e altre prestazioni accessorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili. <p>La previsione dell'imponibilità (con aliquota al 10%) delle prestazioni sopra indicate solo se rese a fronte di contratti o convenzioni implica, secondo i primi commenti alla norma in esame, che le prestazioni rese direttamente ai soggetti "svantaggiati" continuano ad essere fatturate in regime di esenzione IVA.</p> <p>Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31.12.2013.</p>
Tobin tax	<p>È stata introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta è pari al 0,2% (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati). Per il 2013, a partire dall'1.3.2013 l'imposta è stabilita nella misura del 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati); ➔ alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine. In questo caso l'imposta è dovuta in misura fissa a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto per le transazioni concluse dall'1.7.2013. <p>Le modalità attuative sono rinviate ad un apposito Decreto ministeriale.</p>
Deducibilità costi autoveicoli	<p>Rispetto a quanto previsto dalla L. 92/2012 (Riforma del lavoro), viene ulteriormente ridotta la percentuale di deducibilità per le auto aziendali e dei professionisti dal 27,5% al 20%. Resta, invece, ferma al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.</p> <p>In particolare, per effetto delle ultime modifiche apportate all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, a decorrere dall' 1.1.2013, viene ridotta al 20%, in luogo dell'attuale 40%, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,5% prevista dalla Riforma Fornero.</p> <p>Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
Riallineamento valori civili e fiscali	<p>Vengono prorogate fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civilistici e fiscali delle partecipazioni. Viene previsto, come in precedenza, la possibilità di versare un'imposta sostitutiva del 16% per riallineare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, nonché partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazioni.</p> <p>L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.</p> <p>La Legge n. 228/2012 ha eliminato la possibilità del versamento rateale dell'imposta sostitutiva pari al 16%, la stessa dovrà essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite all'esercizio 2012 (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza è 16.6.2013).</p>
Rivalutazione reddito dominicale ed agrario	<p>Per il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, i redditi prodotti dai terreni vengono rivalutati del 15%.</p> <p>Tale incremento è ulteriore rispetto all'aumento dell'80% del reddito dominicale e del 70% del reddito agrario.</p> <p>Per i terreni agricoli la rivalutazione è del 5%, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ coltivatori diretti; ✓ imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

	Tali nuove rivalutazioni devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 2013.
Società di persone e srl agricole	<p>Vengono eliminate le agevolazioni a favore dell'aggregazione degli imprenditori agricoli. In particolare, non sarà più possibile determinare il reddito con applicazione del criterio fondiario, mentre per le società di manipolazione non si potrà più applicare il coefficiente di redditività del 25%.</p> <p>Le opzioni già esercitate perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014.</p>
Esclusione dall'Irap	<p>A decorrere dal 2014, viene istituito un fondo finalizzato all'esclusione dall'IRAP delle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le attività commerciali indicate all'art. 55 del TUIR; ✓ ovvero arti e professioni. <p>L'esclusione dal versamento dell'imposta opererà a condizione che i predetti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati; ✓ impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia, che sarà definita con un successivo provvedimento attuativo.
IVIE	<p>Con riferimento agli immobili detenuti all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti; ➔ per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario; ➔ è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
IVAFE	<p>Con riferimento alle attività finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti; ➔ l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti; ➔ è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Somme iscritte a ruolo fino a 2.000 euro	Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013), tutti i crediti di importo non superiore a 2.000,00 euro (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) derivanti da ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99 sono annullati di diritto.
Disposizioni in materia di riscossione	<p>In materia di riscossione viene disposto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ fino al prossimo 31.12.2014, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità; ➔ dall'1.1.2013 viene prevista la sospensione, da parte dell'Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza; ➔ la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prescrizione o decadenza; ✓ provvedimento di sgravio; ✓ pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; ✓ da qualsiasi causa di inesigibilità del credito. <p>Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a 1.000,00 euro ai sensi del DPR 602/73 intrapresa successivamente all'1.1.2013, non si procede all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 gg. dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Addizionale regionale IRPEF	<p>E' posticipata dal 2013 al 2014 la possibilità per le Regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate in base agli scaglioni

di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- di disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 12 del TUIR, nonché ulteriori detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

"Milleproroghe"

E' stata disposta la proroga **fino al prossimo 30.6.2013**, di diversi provvedimenti legislativi in materia di lavoro e previdenza tra i quali evidenziamo i seguenti:

Redazione del DVR per i piccoli datori di lavoro

Per i datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori**, che effettuano la valutazione dei rischi ex art. 29 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 sulla base delle procedure standardizzate di cui al predetto DLgs. 81/2008, vi è ancora, in proroga alla precedente scadenza del 31.12.2012, la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30.6.2013.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Suo interesse. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

